



Comune di Monteleone Puglia

Provincia di Foggia

C O P I A DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 7 Del 12-04-2024

**Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026 - CONFERMA ALIQUOTE I.M.U. E DELLE DETRAZIONI
PER L'ANNO DI IMPOSTA 2024**

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **dodici** del mese di **aprile** alle ore **17:00**, nella consueta sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria , che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CAMPESE Giovanni	Presente	SANTORO Angelo	Assente
SAVELLA Michele	Presente	RIGILLO Pasquale	Presente
MORRA Giuseppe Antonio	Presente	MORRA Laura	Presente
GIANGRANDE Antonio	Presente	COLANGELO Antonio	Presente
TOTO Sergio	Assente	CASULLO Rocco	Presente
MELITO Michelina	Presente		

Assegnati **11** In Carica **11**

Presenti **9** Assenti **2**

Risultano altresì presenti in qualità di assessori non facenti parte del Consiglio, i sigg.

PELOSI Sergio - P

Scelzo Immacolata - P

Accertato il numero legale degli intervenuti;

Presiede il **Rag. RIGILLO Pasquale** nella sua qualità di **Presidente Consiglio**

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 D.Lgs. 267/2000) il Segretario Comunale Dott **GUADAGNO MAURIZIO**.

La seduta è **Pubblica**.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri:

Favorevole in ordine alla regolarità tecnica;
in data 05-04-2024

*Il Responsabile del Servizio
(Scelzo Immacolata)
f.to Scelzo Immacolata*

Favorevole in ordine alla regolarità contabile;
in data 05-04-2024

*Il Responsabile del Servizio
(Scelzo Immacolata)
f.to Scelzo Immacolata*

Il Presidente del Consiglio comunale, Rag. Pasquale Rigillo, introduce il punto all'ordine del giorno illustrandone brevemente il contenuto.

Aperta la discussione, e constatato che non risultano richieste d'intervento la proposta viene posta ai voti;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito l'intervento del Presidente del Consiglio Rag. Pasquale Rigillo;

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738 provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

PRESO ATTO che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddezza norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

CONSIDERATO che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 749 che "... Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ..."
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che a decorrere dall'anno 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. beni merce) finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 759, lett. g bis) che sono esenti, dal 1° gennaio 2023, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, tra gli altri, *"... gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del Codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione ..."*;

RICHIAMATO, inoltre, il coordinato disposto di cui all'art.1, comma 756 e comma 757, della Legge n. 160/2019, anche alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 837, lett. a) della Legge 29 dicembre 2022, n. 197;

VISTO il Decreto del MEF 7 luglio 2023 (pubblicato in G.U. n. 172 del 25 luglio 2023) rubricato *"Individuazione delle fattispecie in materia di Imposta Municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 130"*;

PRESO ATTO che l'art. 6-ter del D.L. 132/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 170/2023 (GU Serie Generale n. 278 del 28.11.2023) dispone che *"... In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n.160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025 ..."*.

VISTI, inoltre:

l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui *"... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ..."*;

l'art. 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 a mente del quale *"...Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione..."*;

l'art. 172, comma 1, lett. C) del D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000, il quale prevede che al bilancio di previsione sono allegati tra i differenti documenti, anche *"... le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali (...) ..."*;

CONSIDERATI,

l'art. 52 del D.lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

l'art. 1, dal comma 161 al comma 169, compresi, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007);

VISTO il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 Del 08/09/2014, esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni ed integrazioni;

RICHIAMATE:

- la Delibera C.C. n. 10 in data 26.05.2023 con la quale sono state approvate per l'anno 2023, le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU;

VERIFICATO che il decreto interministeriale 20 luglio 2021 ha stabilito le regole per l'approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico utile per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate degli enti locali, al fine della loro trasmissione al MEF, mediante inserimento sul Portale del federalismo fiscale;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sempre che la delibera sia inserita nel Portale del MEF entro il 14 ottobre;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, in quanto non si rende applicabile l'ultimo capoverso dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160/2019;

RICHIAMATI l'art. 107, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione, dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo; ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

RAVVISATA la necessità di confermare la misura delle aliquote IMU decorrenti dal 01.01.2024 nell'ambito della potestà ammessa dalla legge 160/2019 per le seguenti fattispecie, al fine di garantire i livelli di gettito raggiunti nel 2023, tenuto conto dell'abolizione della TASI, e precisamente:

Tipologia Immobile	Aliquota 2023
Abitazione principale e relative pertinenze categorie A/1, A/8 e A/9 (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019)	0,5%
Altri immobili comprese le aree edificabili	0,86%
Alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (ex IACP) che non costituiscono alloggi sociali	0,5%
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti	0,86%
Aliquota riferita ad immobili iscritti in categoria catastale D (con esclusione della categoria catastale D10)	1,06%
Fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 1, comma 750, della L. n. 160/2019)	0,1%
Beni merce (Legge bilancio 2020 - sono esenti dall'IMU a decorrere dall'anno 2022)	ESENTI
Categoria catastale A/10 e categoria catastale C/1, C/3, C/4 e C/5;	0,96%
Categoria catastale "B"	0,86%
Terreni Agricoli	ESENTI
Detrazione per abitazione principale e pertinenze categorie A/1, A/8 e A/9 (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019)	€ 200,00
Detrazione alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (ex IACP) che non costituiscono alloggi sociali	€ 200,00

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Economico *Finanziari* per la regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art.49 e dell'art. 147bis del D.Lgs. n.267/2000;

Con votazione palese per alzata di mano, il cui esito è risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 7 (sette);

- voti favorevoli n. 7 (sette), astenuti nessuno, e contrari nessuno, proclamati dal Presidente del Consiglio comunale:

DELIBERA

1. Di **DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. Di **RICONFERMARE** per l'anno 2024 le aliquote della Imposta Municipale Propria (Nuova IMU) di cui ai commi 738-783 dell'art. 1 Legge 160 del 27/12/2020, così come risultanti dall'allegato A) al presente atto, da intendersi come conferma delle aliquote della Nuova Imposta Municipale Propria (Nuova IMU) approvate ed applicate per il 2023, come si riporta nella seguente tabella delle aliquote:

Tipologia Immobile	Aliquota 2024
Abitazione principale e relative pertinenze categorie A/1, A/8 e A/9 (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019)	0,5%
Altri immobili comprese le aree edificabili	0,86%
Alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (ex IACP) che non costituiscono alloggi sociali	0,5%
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti	0,86%
Aliquota riferita ad immobili iscritti in categoria catastale D (con esclusione della categoria catastale D10)	1,06%
Fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 1, comma 750, della L. n. 160/2019)	0,1%
Beni merce (Legge bilancio 2020 - sono esenti dall'IMU a decorrere dall'anno 2022)	ESENTI
Categoria catastale A/10 e categoria catastale C/1, C/3, C/4 e C/5;	0,96%
Categoria catastale "B"	0,86%
Terreni Agricoli	ESENTI
Detrazione per abitazione principale e pertinenze categorie A/1, A/8 e A/9 (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019)	€ 200,00
Detrazione alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (ex IACP) che non costituiscono alloggi sociali	€ 200,00

3. Di **DARE ATTO** che
 - a. la detrazione di € 200,00 spetta per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nei limiti di legge e che la stessa si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli ex IACP (istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616).
 - b. ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente regolamento IMU, è equiparata ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
 - c. la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario, è considerata abitazione principale;
 - d. i terreni agricoli che insistono nel Comune di Monteleone di Puglia sono esenti in quanto ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge 27.12.1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14.06.1993;
 - e. la modalità di calcolo per l'anno 2023 assume a riferimento le indicazioni della Circolare 1/DF del 18 marzo 2020;
4. Di **PRENDERE ATTO** che:
 - tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2024;
 - le aliquote sono state determinate in conformità alla normativa vigente e al Regolamento IMU approvato con deliberazione di C.C. n. 21 del 26.10.2020.
5. Di **PROVVEDERE** alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle

delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021).

Successivamente, il Consiglio Comunale, nella composizione di cui innanzi, ravvisata l'urgenza di consentire gli adempimenti connessi e collegati alla presente deliberazione;

Con votazione palese per alzata di mano, il cui esito è risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 7 (sette);

- voti favorevoli n. 7 (sette), astenuti nessuno, e contrari nessuno, proclamati dal Presidente del Consiglio comunale:

D E L I B E R A

Di **DICHIARARE** la presente deliberazione **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. n.267/2000.

Il Presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il Segretario Comunale
f.to GUADAGNO MAURIZIO

Il Sindaco / Il Presidente del Consiglio
f.to RIGILLO Pasquale

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO

Monteleone di Puglia, li 28-05-24

Il Segretario Comunale / Il Responsabile di Settore
Scelzo Immacolata

-
- **N° 160 del 28-05-2024**
(del registro delle pubblicazioni all'albo pretorio)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi:

- *mediante affissione all'albo pretorio comunale (art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);*
- *nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).*

Dalla residenza comunale, li 28-05-2024

Il Segretario Comunale / Il Responsabile di Settore f.to
Scelzo Immacolata

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità né a comunicazione ai Capigruppo Consiliare,:

E'esecutiva dal giorno 12-04-2024;

- *perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, D.Lgs.N.267/2000);*

Dalla Residenza Comunale, li 28-05-2024

Il Segretario Comunale / Il Responsabile di Settore
f.to Scelzo Immacolata